

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ Stoccaggio e distribuzione di idrogeno attraverso una strategia “power-to-gas/gas-to-power” con cattura ed utilizzo completi del carbonio” MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 2 “ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 3.5 “RICERCA E SVILUPPO SULL’IDROGENO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU

TRA

1. **Università degli Studi di Genova – UNIGE**, con sede legale in Via Balbi, 5 – 16126, Genova, C.F. / P.IVA 00754150100, rappresentata dal Prof. Federico Delfino, in qualità di Rettore, (di seguito indicata come “UNIGE” o, indistintamente, come “Proponente”)

E

2. **Università degli Studi di Milano – UNIMI**, con sede legale in Via Festa del Perdono 7, 20122, Milano, C. F. 80012650158, P.IVA n. 03064870151, rappresentata dal Rettore, Prof. Elio Maria Franzini, Rettore, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Chimica, con sede in Via Golgi 19, 20133, Milano, (di seguito indicata come “UNIMI” o, indistintamente, come co-proponente 1)
3. **Università degli Studi di Padova – UNIPD**, con sede legale in via 8 Febbraio 2, 35122, Padova, C. F. 80006480281, P.IVA n. 00742430283, rappresentata dalla Rettore, Prof. Daniela Mapelli, Rettore, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze Chimiche, con sede in Via Marzolo 1, 35131, Padova, tramite il Dipartimento di Scienze Chimiche, con sede in Via F. Marzolo 1, 35131, Padova, (di seguito indicata come “UNIPD” o, indistintamente, come co-proponente 2)

VISTO l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, che regolamenta la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di comune interesse;

VISTE le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 contenente il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (Pubbl. G.U. n. 129 del 4 giugno 2013);

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 53, rubricato “incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il Regolamento (UE) n. 679/2016;

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della L. 7 agosto 2015, n. 124”, che all’art. 1 elenca gli Enti Pubblici di Ricerca;

VISTO lo Statuto di ciascuna Parte;

VISTO l’avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca fondamentale nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 “rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, finanziato dall’unione europea – next generation Eu a valere sul decreto del ministro della transizione ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera a (in seguito “Avviso).

PRESO ATTO che le Parti intendono partecipare all’Avviso come compagine proponente la proposta progettuale dal titolo “Stoccaggio e distribuzione di idrogeno attraverso una strategia power-to-gas/gas-to-power con cattura ed utilizzo completi del carbonio” (in seguito “Progetto”);

CONSIDERATO che le Parti sono in possesso dei requisiti necessari per poter presentare il Progetto nei termini e nei modi stabiliti dall’Avviso stesso;

CONSIDERATO che le Parti, con il presente accordo, intendono disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico, i ruoli, le responsabilità, la distribuzione delle competenze e dei costi al fine della realizzazione della attività progettuali, secondo quanto indicato dall’art. 4, comma 3 dell’Avviso;

PREMESSO CHE

- Unige è in possesso dei requisiti necessari per qualificarsi come “*soggetto attuatore*” in quanto Organismo di ricerca pubblico (Università), compreso fra quelli di cui all’art. 1 del D.Lgs. 218/2016;
- appare necessario e opportuno coinvolgere nel progetto, come soggetti co-proponenti, altri soggetti pubblici di cui al D.Lgs. 218/2016, Università e istituzioni universitarie italiane statali, nonché Enti pubblici di Ricerca, oltre che imprese che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi, formando una “compagine di progetto” conformemente a quanto previsto all’art. 4 comma 2 del citato Avviso;
- l’art. 4 comma 3 del citato Avviso prevede che “*i progetti congiunti di cui al comma 2 devono essere realizzati mediante il ricorso ad idonee forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve*

prevedere:

- a. la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;*
 - b. la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca*
 - c. l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.”;*
- l'art. 9 comma 2, lett. b), punto 6 - IV dell'Avviso prevede, tra l'altro che, il Contratto di Collaborazione includa il conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila, ammettendo che l'atto di conferimento del mandato collettivo possa “*essere presentato in sede di perfezionamento della concessione dell'agevolazione; in tale caso, non è richiesta al contratto allegato alla domanda di agevolazione la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata*”;
- le Parti con il presente Accordo intendono istituire una collaborazione, finalizzata a disciplinare i rapporti tra le stesse ai fini della realizzazione del Progetto;

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo le premesse e gli allegati.

In risposta a quanto previsto dall'Avviso ed ai fini della presentazione della Domanda di Agevolazione relativa al Progetto, le Parti con il presente Accordo intendono:

- fissare i termini e le condizioni della loro collaborazione per le attività di Progetto;
- disciplinare la suddivisione delle attività progettuali di competenza di ciascuna Parte, oltre che delle spese e dei costi di progetto a carico di ciascuna di esse;
- definire gli aspetti relativi alla proprietà e al futuro utilizzo dei risultati del Progetto;
- stabilire fin d'ora quale tra le Parti assumerà il compito di Soggetto Capofila nei confronti del MiTE e degli Enti da questi demandati alla gestione dell'Avviso ed alle conseguenti erogazioni delle agevolazioni previste.

Articolo 2 – Soggetto Capofila

Le parti individuano l'Università degli Studi di Genova quale "Soggetto Capofila".

Ai sensi del sopracitato art. 9 comma 2, lett. b), punto 6 - IV dell'Avviso, le parti stabiliscono che l'atto di conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al Soggetto Capofila sarà presentato in caso di concessione dell'agevolazione in sede di perfezionamento della stessa.

Articolo 3 – Obbligazioni di tutte le parti

Ciascuna delle Parti si impegna a:

- a) avviare le attività progettuali entro i termini di cui all'articolo 5, comma 2 lettera c), e comunque non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione di cui all'articolo 12, e concluderle entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 2 lettera d), nonché sottoporre al *Ministero* eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 14;
- b) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- c) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del *PNRR*;
- d) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle *frodi*, comprese le *frodi sospette*, della *corruzione* e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- e) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al *Ministero*, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso alle agevolazioni a valere sul *PNRR*;
- f) presentare, per il tramite del Soggetto Capofila, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - nei tempi e nei modi previsti dall' Avviso e dalle relative disposizioni attuative;
- g) presentare, per il tramite del Soggetto Capofila, la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei *target* e *milestone* del *PNRR*;
- h) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento;

- i) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del *PNRR*, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- j) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera *d*), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali *milestone* e *target* associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
- k) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del *PNRR*, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del *Ministero*, del *Servizio centrale per il PNRR*, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'*OLAF*, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'*OLAF*, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- l) rispettare l'obbligo di indicazione del *CUP* su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui all'Avviso e il codice identificativo di gara (CIG) ove pertinente;
- m) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del *PNRR* relativamente al *principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)* ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- n) rispettare l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di salvaguardare il raggiungimento di *milestone* e *target* intermedi e finali associati all'Investimento 3.5 e fornire, su richiesta dell'Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- o) adempiere, ove ne ricorrano le condizioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi dell'Avviso, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non

tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;

p) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare di intervento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

q) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, per il tramite del Soggetto Capofila, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal *Ministero*;

r) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero*, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;

s) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione responsabile;

t) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;

u) assicurare, ove pertinente, il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato.

Articolo 4 – Coordinamento

Il coordinamento del Progetto è affidato al Soggetto Capofila.

1 Il Coordinatore Scientifico di progetto è il Prof. Gianguido RAMIS, Professore Associato del proponente Unige presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica ed Ambientale

2 Il Referente Amministrativo del progetto è il dott. Aldo Spalla del proponente Unige.

Il Responsabile scientifico di Progetto ha il compito di coordinamento generale, oltre che quello di garantire le comunicazioni tra le Parti e con l'esterno, oltre che di notificare all'ente finanziatore ogni imprevisto che eventualmente si manifestasse nel corso dell'esecuzione del Progetto.

Le Parti si impegnano, inoltre, a costituire un Comitato di Supervisione, presieduto dal Coordinatore, in cui saranno rappresentate tutte le Parti e che avrà i seguenti compiti:

- monitorare lo sviluppo delle diverse attività del Progetto e il conseguimento degli obiettivi previsti;

- segnalare al Soggetto Capofila eventuali inadempimenti delle Parti, recessi e/o modifiche dell'assetto della compagine;
- approvare i contenuti di eventuali Relazioni da inviare all'ente finanziatore;
- approvare la relazione finale.

Il funzionamento del Comitato di Supervisione sarà stabilito nel dettaglio in un successivo accordo che le Parti si impegnano a sottoscrivere qualora il progetto venga finanziato.

4. Ferma restando la responsabilità del Soggetto Capofila nei confronti del MiTe, ciascuna Parte si impegna a svolgere, per quanto di rispettiva competenza, fornendo la più ampia collaborazione, le attività specificatamente risultanti nella Domanda di Agevolazione e nel relativo Progetto, suddivise in un Piano di Sviluppo strutturato in Obiettivi Realizzativi secondo lo schema di cui all'Allegato n. 5 al Bando, ed eventualmente modificati in fase di istruttoria ministeriale di ammissione a finanziamento.
5. Il Referente Scientifico di progetto per ciascun soggetto co-proponente è nominato come segue:
 1. Per il soggetto UNIMI Prof. Ilenia Rossetti
 2. Per il soggetto UNIPD Prof. Antonella Glisenti

Articolo 5 – Durata dell'accordo

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione sino alla data di conclusione del Progetto, fermo restando che s'intenderà automaticamente risolto, senza bisogno di formalità o adempimento alcuno, nei seguenti casi:

1. qualora, all'esito della procedura di selezione, il finanziamento richiesto non venisse accordato;
2. in caso di concessione del finanziamento alle Parti, allorquando si siano concluse tutte le attività del Progetto e conseguentemente liquidati i rapporti economici tra le Parti e/o MiTE;
3. per il verificarsi di una delle cause di decadenza dell'agevolazione.

All'atto dello scioglimento del rapporto, le Parti non avranno null'altro a pretendere e/o avere l'una dalle altre a qualsivoglia titolo e/o ragione inerente e/o conseguente il presente atto e il Progetto per il quale il presente Accordo è stato stipulato.

Articolo 6 – Ripartizione del finanziamento

1. Ciascuna Parte esporrà i costi previsti nel Progetto secondo il piano finanziario approvato dall'ente finanziatore.
2. Il finanziamento concesso verrà erogato esclusivamente al Soggetto proponente, che ripartirà tra i soggetti co-proponenti, le somme effettivamente sostenute e ritenute ammissibili dal Ministero.
3. Le erogazioni in favore dei Soggetti co-proponenti sono subordinate e condizionate all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio centrale per il PNRR in favore del Ministero.
4. Il piano finanziario e la ripartizione del finanziamento sono sintetizzati qui di seguito:

Soggetto	Tipologia soggetto (Impresa/Ente di ricerca/Università)	Quota costo sostenuto per il progetto (€)	Totale (€)
Capofila - Università degli studi di Genova	Università	1250000	1250000
Co-proponente 1 - Università degli studi di Milano	Università	1250000	1250000
Co-proponente 2 - Università degli studi di Padova	Università	1000000	1000000
Totale complessivo (€)			3500000

5. La suddivisione delle competenze tra i proponenti in funzione degli obiettivi (OR) del progetto è sintetizzata qui di seguito:

OR	Soggetto proponente	Titolo OR
OR1	UNIMI	Sviluppo e caratterizzazione materiali per SOFC reversibile
OR2	UNIPD	Dimostrazione sperimentale G2P(/P2G); cella a combustibile SOFC reversibile (scala di laboratorio)
OR3	UNIMI	Dimostrazione sperimentale metanazione (MET)
OR4	UNIGE	Dimostrazione sperimentale G2P: oxyfuel combustion (OFC)
OR5	UNIGE	Sviluppo di modelli in stato stazionario e dinamico (EC-MET-SOFC)

OR6	UNIGE	Integrazioni tra la tri-fase gas e la tri-fase elettrica
OR7	UNIPD	Modelli di ottimizzazione multi-obiettivo di sistemi multi-energia che integrano la rete tri-fase gas e i dispositivi per la metanazione e l'elettrolisi
OR8	UNIMI	Conclusioni fattibilità tecnica, economica e lifecycle assessment (LCA)

Articolo 7 – Controllo e ripartizione delle spese

1. Le Parti sono tenute al rispetto delle procedure definite dall'ente finanziatore per quanto riguarda l'effettuazione e il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto, così come comunicato dal Proponente.
2. Ciascuna delle Parti è responsabile delle proprie spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eleggibilità ed il conseguente co-finanziamento.

Articolo 8 – Inadempimento della Parte

1. In caso di violazione di quanto disposto all'art. 3 e, più in generale, nel caso di mancata attuazione delle attività richieste dal Progetto (ivi inclusa la modifica non autorizzata alle attività oggetto del Progetto) il Proponente invita per iscritto la Parte inadempiente a porvi rimedio. Qualora la Parte inadempiente non vi ponga definitivo rimedio entro 60 giorni di calendario dall'invio della richiesta scritta, le Parti, per il tramite del Proponente, informano l'ente finanziatore per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
2. In caso l'inadempimento sia imputabile al Proponente, spetta al Comitato di Supervisione l'adozione degli opportuni provvedimenti. Qualora la Parte inadempiente non vi ponga definitivo rimedio entro 60 giorni di calendario dall'invio della richiesta scritta, le altre Parti informano l'ente finanziatore per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Articolo 9 – Revoca del finanziamento

1. Nel caso di revoca parziale o totale del finanziamento si applicherà quanto previsto dall'art. 16 dell'Avviso. In ogni caso, stante il fatto che ogni Parte è responsabile di un piano di attività e delle spese collegate, eventuali revoche che comportassero riduzioni di finanziamento ricadrebbero sotto la responsabilità della singola Parte coinvolta.

Articolo 10 – Diritti di Proprietà Intellettuale

1. Ai fini del presente atto le Parti concordano le seguenti definizioni: per “Background”, si intende tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e qualsiasi diritto di proprietà industriale, di cui le Parti siano titolari prima dell’avvio del rapporto instaurato con il presente atto, necessarie per l’esecuzione del Progetto; per “Risultati”, si intende tutti i risultati, incluse le informazioni, generati in esecuzione del Progetto, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno, inclusi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e qualsiasi altro diritto di proprietà industriale.

2. Le Parti concordano che, nel corso dell’esecuzione del Progetto, ciascuna avrà la facoltà di consentire l’accesso, a titolo gratuito e in via non esclusiva, al proprio Background; tale accesso sarà consentito soltanto a fini non commerciali e nella misura necessaria allo svolgimento del Progetto e non oltre la sua durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente atto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione, a qualunque titolo, di alcun diritto sul proprio Background. Qualsiasi accesso al Background per ragioni diverse dall’esecuzione del Progetto dovrà essere disciplinato con separato accordo di licenza. La sussistenza di eventuali vincoli sul Background deve essere resa nota dalla Parte titolare al momento della sua messa a disposizione per lo svolgimento del Progetto.

3. Ciascuna Parte è titolare dei Risultati autonomamente generati nell’ambito del Progetto, per mezzo del proprio personale ed utilizzando le proprie strutture, e dei diritti di proprietà intellettuale ad essi relativi, inclusi i conseguenti diritti di uso e sfruttamento. I Risultati generati congiuntamente dal personale di due o più Parti, ed i relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di uso e sfruttamento, sono di proprietà congiunta di tali Parti, secondo quote che saranno definite tramite separato accordo scritto tra le Parti contitolari, e che terranno conto dell’apporto inventivo, strumentale e finanziario di ciascuna Parte al Progetto.

4. Le Parti si impegnano a darsi pronta comunicazione, in via completa e confidenziale, del raggiungimento di ogni Risultato, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui tale comunicazione venga ricevuta dagli uffici competenti in materia di trasferimento tecnologico di ciascuna Parte, per mezzo del rispettivo personale partecipante al Progetto. Successivamente alla comunicazione, in caso di Risultati congiunti, le Parti contitolari si impegnano a (i) collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati; (ii) valutare di comune accordo la migliore forma di protezione dei Risultati; e (iii) a manifestare per iscritto il proprio interesse alla protezione entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei Risultati. Resta inteso tra le Parti che l’assenza di comunicazioni scritte entro il termine suddetto in merito alla volontà di procedere con la forma di protezione congiuntamente individuata, costituirà manifestazione di non interesse e rinuncia alla protezione dei Risultati congiunti, conferendo pertanto alle altre Parti la facoltà di procedere alla protezione a proprio nome e spese; a tal fine, la/e Parte/i non interessata/e si impegna/no sin da ora a porre in essere tutte le azioni e a sottoscrivere, e a far sottoscrivere al proprio personale, tutti i documenti necessari alla/e altra/e Parte/i al fine di consentirle di provvedere. In caso di interesse congiunto alla protezione, le Parti si impegnano prontamente a regolamentare con un separato accordo scritto gli aspetti relativi alla gestione e all’uso dei Risultati, nonché i diritti e gli obblighi delle Parti.

5. Fermo restando quanto sopra, le Parti concordano che l’utilizzo a fini commerciali dei Risultati individuali di ciascuna Parte, così come di quelli congiunti, dovrà essere disciplinato con apposite licenze scritte da negoziarsi in buona fede tra le Parti interessate, a condizioni economiche eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Articolo 11 – Pubblicazioni scientifiche

1. Le Parti si impegnano ad assicurare che tutto il personale coinvolto nel Progetto dichiari espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche aventi ad oggetto i Risultati, e ne dia adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare") con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma i Risultati derivanti dal Progetto, previa condivisione dei contenuti della divulgazione. A tal fine, la Parte proponente la divulgazione ("Parte Proponente") si impegna a fornire al responsabile di Progetto delle altre Parti ("Parti Riceventi") copia dell'atto di divulgazione proposto almeno 30 (trenta) giorni prima della data di pubblicazione prevista, al fine di permettere alle Parti Riceventi di verificare che il documento non contenga proprie Informazioni Confidenziali o Risultati suscettibile di protezione.

3. Se, durante il periodo di 30 (trenta) giorni di cui al precedente comma, le Parti Riceventi notificano alla Parte Proponente che:

(i) la pubblicazione contiene proprie Informazioni Confidenziali, la Parte Proponente dovrà rimuovere tali informazioni prima della pubblicazione;

(ii) il documento rivela Risultati suscettibili di protezione, la Parte Proponente dovrà differire la pubblicazione per il periodo che sarà concordato in buona fede tra le Parti, al fine di consentire la redazione di una domanda di brevetto, o l'avvio di altri procedimenti finalizzati alla protezione dei Risultati. Ad eccezione dei casi sopra elencati, le Parti Riceventi non potranno ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazione proposta dalla Parte Proponente senza giusta causa.

Articolo 12 – Riservatezza

1. Tutta la documentazione, le informazioni, i dati, le conoscenze di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo di ciascuna, inclusi i Risultati sviluppati nell'esecuzione del Progetto e i diritti di proprietà intellettuale connessi, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, forniti da una Parte alle altre (le "Informazioni Confidenziali") sono strettamente riservati.

2. Le Informazioni Confidenziali dovranno essere espressamente identificate come confidenziali mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le Informazioni Confidenziali trasmesse alle Parti in forma verbale dovranno essere identificate come tali all'atto della trasmissione e trascritte, entro 30 giorni, in un documento che ne attesti la confidenzialità e che ne precisi la data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

3. Le Informazioni Confidenziali non potranno essere utilizzate né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per scopi diversi dalla realizzazione del Progetto senza una preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite. Le Informazioni Confidenziali potranno essere condivise unicamente tra coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del Progetto e del presente atto, e che

abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente articolo.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali le informazioni:

(a) che, al momento della trasmissione, siano già in possesso del soggetto ricevente oppure siano di pubblico dominio;

(b) che, dopo essere state comunicate, divengano di pubblico dominio a seguito di pubblicazioni o per altri motivi, e sempre che ciò non sia l'effetto di una violazione del presente atto da parte del soggetto attuatore che ha ricevuto le informazioni;

(c) legittimamente ricevute da terzi.

5. Le obbligazioni di segretezza qui contenute sono valide e vincolanti per tutta la durata del presente atto e per i 5 (cinque) anni successivi.

6. Ciascuna Parte avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere riservate le informazioni e le documentazioni ottenute.

Articolo 13 – Risoluzione dell'Accordo

In caso di mancato rispetto dei ruoli e degli impegni assunti nel presente Accordo, Il Capofila provvederà a comunicare alla Parte inadempiente specifici termini entro cui porre rimedio, trascorsi i quali si attiveranno le opportune forme di risoluzione del presente Accordo.

Il Partner inadempiente dovrà restituire il contributo pubblico assegnato per lo svolgimento delle attività, salvo la parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate e debitamente rendicontate.

Articolo 14 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento dell'apposito messaggio di conferma, se effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 15 – Modifiche al presente accordo

Qualora si verificassero necessità di ampliare e/o modificare i modi ed i termini della collaborazione sancita con il presente Accordo, le modifiche dovranno essere previamente concordate tra le Parti e rivestire la forma scritta. Il Proponente notifica agli organi competenti dell'ente finanziatore ogni modifica del presente accordo.

Articolo 16 – Foro competente

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

2. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione amichevole, le Parti concordano che

inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Genova

Articolo 17 – Firma digitale

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, in virtù dell'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22.

Articolo 18 - Registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico delle Parti interessate.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine come da tariffa all. A – parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni. Il pagamento dell'imposta di bollo sarà effettuato dal Proponente per conto di tutta la compagine, in modalità virtuale.

Genova, 06/05/2022

Per l'Università degli Studi di Genova

Prof. Federico Delfino, Rettore

Per l'Università degli Studi di Milano

Prof. Elio Maria Franzini, Rettore

Per l'Università degli Studi di Padova

Prof. Michele Maggini